

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

FINANZA DI PROGETTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DEL PERCORSO DELLA RETE DEI PARCHI COMUNALI
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)

AVVISO ESPLORATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

PREMESSA

LINEE DI INDIRIZZO SUGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

Nell'ambito delle azioni di partenariato pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio pubblico e la gestione dei servizi, il Comune di Termoli intende promuovere finanza di progetto ai sensi dell'art.183, comma 15, del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50¹** (in prosieguo: nuovo codice dei contratti pubblici) per l'affidamento in concessione della progettazione delle opere, esecuzione dei lavori e gestione del **PERCORSO DELLA RETE DEI PARCHI COMUNALI**, comportanti interventi ed opere di riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione del parchi comunali individuati nella planimetria d'insieme allegata.

La gestione dei parchi comprenderà le attività complementari di manutenzione dell'esistente verde pubblico cittadino.

A. IL PERCORSO IN RETE DEI PARCHI COMUNALI

I parchi interessati al progetto sviluppano una superficie complessiva di mq 169 di cui:

1. Area fluviale " foce Sinarca" , per un'estensione di HA 21,00 ;
2. Parco comunale " G.LAPENNA ", per un'estensione di Ha 29,00 ;
3. "Vallone di Ponte Tamburro e Ponte Sei Voci", per un'estensione di Ha 45,00;
4. "Area Ponticelli – passo San Rocco",per un'estensione di Ha 48,00;
5. "Fascia di connessione Sinarca-Biferno", per un'estensione di Ha 26,00.

La proposta deve di dar vita ad un percorso di riqualificazione del verde pubblico di elevata qualità ambientale con interventi integrati di sistemazione superficiaria e opere di recupero ambientale, allestimenti di spazi dedicati a servizi di aggregazione, intrattenimento, animazione, ambiti riservati alla pratica sportiva, alla cultura, alla didattica, all'organizzazione di spettacoli ed eventi

¹ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ludici, il tutto in una relazione di necessaria coerenza rispetto alla domanda complessiva di vivibilità della Città.

L'obiettivo è la creazione di una rete di parchi cittadini, mettendo a sistema il patrimonio pubblico per la migliore fruizione collettiva possibile e con opere mirate alla gestione sostenibile, organizzata dunque per l'erogazione di utilità pubbliche e servizi a rilevanza economica.

Pressante, infatti, e sempre più motivata è la richiesta della cittadinanza di rifunzionalizzare gli spazi di verde pubblico, interni o contermini alla città, degradati e abbandonati, nati evidentemente con previsioni d'uso disattese nel tempo a causa delle limitate risorse finanziarie spendibili.

In uno alla domanda da soddisfare è urgente anche la necessità di contrastare il progressivo degrado sociale e fisico del territorio, dando alla collettività risposte convincenti ed elevando la soglia di attenzione verso tutti i processi in grado sostenere lo sviluppo della Città, compresi quelli a finanza privata, atti a produrre anche nuova occupazione in assenza di costi di bilancio pubblico.

Secondo questa visione prospettica, il tema del recupero dei parchi comunali, per il tramite di un progetto di finanza privata, è considerato dall'amministrazione come un sostegno strategico all'innalzamento dei livelli di qualità di vita; esso consentirà di acquisire le migliori condizioni di utilizzo a domanda aperta degli spazi urbani e la costruzione di un modello di percorso ambizioso per stimolare la socializzazione.

Sono attese dunque soluzioni progettuali validamente ideate per esaltare sia gli attributi ecologici degli spazi individuati, migliorando e valorizzando proprio i luoghi su cui maggiormente insistono i più significativi valori ambientali da difendere, che per soddisfare le esigenze della Città nella molteplicità delle forme di utilizzo degli spazi.

Al progetto di finanza è affidato, dunque, il compito rilevante di disegnare e realizzare la rete dei parchi comunali come spazi di vita interconnessi, naturalmente dinamici, senza barriere, ideali o materiali, all'interno dei quali dovrà essere sempre possibile coniugare il rispetto dell'ambiente e della natura con le esigenze dello sport, della cultura, dell'intrattenimento, dell'aggregazione, ma anche della didattica, ambientale e naturalistica, e della formazione civica, ove lo svolgimento di ogni ambito tematico e funzionale dovrà far parte dell'idea progettuale unica, complessiva, riconoscibile nei contenuti innovativi d'insieme, caratterizzata dalla fruibilità ampia, piena, estesa a tutte le componenti sociali dei tracciati spaziali da rigenerare.

Dai contenuti progettuali dovrà nascere un'azione rigeneratrice di contesto con la creazione di scenari capaci di fronteggiare l'esigenza di vivibilità della rete dei parchi, di recuperare ed organizzare spazi naturalmente vocati alla presenza integrata di servizi plurimi, che dovranno sostenere ed alimentare l'interesse economico di fondo della soluzione progettuale proposta, mettendo in ogni caso il patrimonio naturalistico a servizio della città in condizioni di accessibilità e sicurezza.

Gli obiettivi di progetto rendono interessante l'iniziativa sotto il profilo della redditività dell'investimento che l'amministrazione comunale intende stimolare, atteso il valore commerciale dei volumi e servizi da insediare e potenziare, installando, integrando, migliorando, completando,

sostituendo, rinnovando opere, impianti, attrezzature e dotazioni strumentali utili, senza che siano posti limiti particolari alla capacità espressiva di ciascun concorrente interessato per conseguire i risultati attesi.

I volumi e i servizi sviluppati dalla proposta progettuale potranno essere spesi sul mercato e i relativi proventi potranno essere acquisiti a compensazione dell'investimento e degli oneri finanziari sostenuti dal proponente secondo la sua logica di finanza di progetto.

Nella relazione di progetto dovrà essere messa in evidenza l'identità creativa della proposta, associata ovviamente ad elementi di analisi che devono tener conto della diversità di utilizzo degli spazi disponibili, quali, a mero titolo esemplificativo:

- I PERCORSI E GLI SPAZI IN MOVIMENTO, che per forma, dimensione e struttura saranno apprezzati in funzione della tipologia di transito e delle sue finalità, tenendo in debito conto l'aspetto naturalistico dei luoghi, le esigenze dei cittadini nelle diverse attività all'aperto, la longevità dei materiali impiegati, la facilità della loro manutenzione.
- LA VEGETAZIONE, esistente e/o di nuovo impianto, in considerazione della forte differenza di stagionalità, avendo cura di favorirne i ritmi climatici naturali.
- LE FUNZIONI TEMATICHE che impongono scelte coerenti per rispondere a finalità di fruizione e di aggregazioni, le più diversificate possibili, ritenendo importante focalizzare l'attenzione sulla presenza di strutture attraenti sia per bambini, nelle diverse fasce di età, che per la popolazione adulta e per gli anziani, con l'intento di stimolarne la presenza anche per finalità terapeutiche.
- LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE CIVICA, atteso che il parco urbano ha un contenuto molto elevato dal punto di vista culturale ed è strumento fondamentale di apprendimento [diversi sono gli elementi utilizzabili per dare corpo a questa finalità: a titolo esemplificativo, dalla cartellinatura corretta delle alberature alle tabelle informative sulle caratteristiche naturalistiche del luogo (vegetazione, fauna, storia e cultura, ecc.)].
- LO SPORT che è una funzione da privilegiare, organizzando le condizioni di spazio e di risposta al target di fruizione, senza escludere la possibilità di realizzare un percorso ciclabile di collegamento esterno tra i diversi parchi comunali.

In definitiva, il percorso della rete dei parchi comunali dovrà rappresentare un rinnovato polo di centralità per la vita della città e la sua idea progettuale dovrà muoversi secondo una visione dello spazio urbano riqualificato di stimolo verso la socialità, l'interazione, il gioco, lo sport, il miglioramento complessivo della qualità di vita delle persone, sempre pensando ad uno spazio sicuro, di facile controllo visivo, aperto, interconnesso con la viabilità e il paesaggio urbano, ponendo l'accento sulle funzioni, sui materiali, sulle strutture di arredo, sui sistemi di illuminazione, sui presidi fissi destinati a ristoro, aggregazione e intrattenimento, esistenti e rigenerati ovvero di nuovo impianto.

B. LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ESISTENTE

Come servizio complementare all'attività principale, l'amministrazione estende al soggetto aggiudicatario per la durata della concessione le opere, provviste e servizi per la manutenzione del verde cittadino esistente, degli alberi e delle aiuole nell'ambito del territorio comunale, facendo riferimento alle aree individuate nell'elaborato "**Consistenza aree a verde pubblico**", al "**Capitolato tecnico**" e al "**Piano delle attività di gestione e manutenzione**" allegati al presente atto, suscettibili con la proposta tecnica di gara solo di varianti migliorative.

Il proponente è tenuto a riportare, singolarmente o per gruppi omogeni, le aree interessate alla manutenzione in schede di sintesi (topografiche, fotografiche, descrittive, crono-programmatiche, distinte per quantità e qualità quanto a lavorazioni, cicli climatici stagionali, o altro), da allegare alla proposta di gara di piano di gestione del verde, senza escludere la possibilità che la consistenza delle aree e la qualità e quantità dei servizi possano essere implementate, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio pubblico, a esclusivo giudizio tecnico e discrezionale del proponente, secondo la sua libera espressione progettuale.

La manutenzione del verde cittadino esistente, consistente in un servizio accessorio e complementare rispetto all'oggetto principale di gara, sarà retribuita direttamente dal Comune, che corrisponderà al concorrente aggiudicatario il corrispettivo di prezzo su base annua fissato in euro 200.000,00 oltre IVA di legge, soggetto a ribasso.

I servizi complementari di manutenzione del verde dovranno essere eseguiti tenendo conto delle disposizioni del capitolato tecnico allegato e delle tecniche più avanzate ed idonee, da specificarsi nel piano di gestione dell'offerta tecnica, nella parte da dedicare alla descrizione delle lavorazioni, per migliorare e mantenere le aree verdi e le alberature stradali sempre in perfetto stato di sicurezza, efficienza, funzionalità e decoro.

Il servizio di manutenzione del verde potrà subire in costanza di contratto variazioni di consistenza per sopravvenute esigenze dell'amministrazione pubblica. Gli atti variativi saranno regolamentati su base negoziale successiva, ma senza obbligo di riconoscimento di privativa nei confronti del soggetto concessionario, riservandosi comunque il Comune di agire sempre alle migliori condizioni di mercato, in funzione delle esigenze dello sviluppo del tessuto urbano e della sua armatura urbana comportanti eventuali nuovi allestimenti di arredo.

L'offerta di gara dovrà, pertanto, tenere conto di questa particolarità e conformarvi il piano di gestione del verde, elaborando per le eventuali successive negoziazioni listini di prezzo vincolati per l'aggiudicatario, da scontare, per singole quantità o categorie prestazionali, ovvero ad altre possibili forme di adeguamento dei contenuti delle attività di servizio e del relativo costo alle mutate esigenze comunali.

Con tale premessa l'amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta comunale n.107 del 10.05.2016, ha autorizzato l'avvio del confronto concorrenziale per la valutazione comparativa prodromica di proposte di pubblico interesse da inserire nella programmazione triennale delle opere pubbliche, pervenendo nel contempo all'individuazione di un soggetto promotore, cui potrà essere attribuito il diritto di prelazione nella successiva fase dello sviluppo concorsuale, nel rispetto dei principi comunitari che presidiano lo svolgimento di procedure di affidamento di opere pubbliche e servizi in finanza di progetto.

TANTO PREMESSO

Atteso che è nelle intenzioni dell'amministrazione verificare se sussistono operatori economici interessati all'iniziativa, in forma singola o associata, attraverso lo strumento della finanza di progetto per come disciplinata dall'art. 183, comma 15, del nuovo codice dei contratti pubblici.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 10.05.2016;

Visto il D.Lgs. n.50/2016

Visto il D.P.R. n.207/2010

RENDE NOTO

Il Comune di Termoli (CB) avvia un confronto concorrenziale per acquisire proposte da valutare in forma comparativa al fine di scegliere il promotore nell'ambito della procedura di affidamento del seguente intervento:

FINANZA DI PROGETTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO DELLA RETE DEI PARCHI COMUNALI.

La procedura comparativa ha lo scopo di individuare unicamente il soggetto promotore cui poter eventualmente attribuire il diritto di prelazione di cui al comma 15 dell'art.183 del nuovo codice dei contratti, da esercitarsi in un successivo confronto concorrenziale che sarà bandito ai fini dell'affidamento della concessione.

Nel rispetto delle linee di indirizzo prima descritte, l'obiettivo di progetto è la creazione della rete dei parchi cittadini, mettendo a sistema il patrimonio pubblico per la sua migliore fruizione collettiva possibile e con opere mirate alla gestione sostenibile, organizzata dunque per l'erogazione di utilità pubbliche e servizi a rilevanza economica che la supportino finanziariamente.

Tutti gli immobili oggetto della concessione, nessuno escluso od eccettuato, saranno affidati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente essi si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta, con onere di puntuale ricognizione accertativa a esclusivo carico del proponente.

1. DESCRIZIONE ONERI DEL CONCESSIONARIO E DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. Il concessionario deve impegnarsi:

- a) Ad assumere, a proprio ed esclusivo rischio, il conseguimento dell'approvazione del progetto con le modalità previste dall'art.27 del nuovo codice dei contratti, in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
- b) Ad assumere, a proprio ed esclusivo rischio, l'acquisizione di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta obbligatori o necessari per l'esecuzione del progetto, restando in ogni caso inibita al concessionario qualsiasi attività se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni. L'amministrazione, ai sensi del comma 2, dell'art.27 del nuovo codice dei contratti, si riserva di sottoporre al procedimento di approvazione del progetto un livello progettuale di maggior dettaglio, al

fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate.

- c) Ad assumere, a proprio ed esclusivo rischio, l'alea dell'approvazione del progetto, alla pari di quella economica e finanziaria, per cui nessuna rivendicazione di compensi, indennizzi, indennità, rimborsi potrà essere avanzata nei confronti del Comune al verificarsi del rischio;
 - d) ad avvalersi per la redazione del progetto di professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nella progettazione e direzione lavori per interventi analoghi a quelli che si intendono realizzare;
 - e) ad avvalersi per l'esecuzione dei lavori di imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia; qualora il concessionario non sia (direttamente o in ATI) un'impresa in possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti per l'esecuzione dei lavori e dal suo regolamento di attuazione, il concessionario dovrà selezionare il soggetto esecutore attraverso procedure/modalità ad evidenza pubblica previste nel codice dei contratti. E' ammesso il subappalto/sub concessione di servizi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - f) ad esibire all'ente concedente la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli interventi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le certificazioni di collaudo statico, le certificazioni di sicurezza prescritte dalla legge e di conformità degli impianti, la documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite ed ai materiali impiegati, l'accatastamento;
 - g) a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi – nonché al pagamento di tutte le utenze di servizio - e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, agibilità e uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi;
 - h) ad esercitare la facoltà d'uso e di godimento dei beni per tutta la durata della concessione, nel rispetto della natura e qualità degli stessi, nonché ad assicurare idonee condizioni per la loro conservazione e dei relativi impianti e strutture di servizio;
 - i) a svolgere a proprio rischio le attività economiche di cui al piano di riqualificazione, conduzione, sviluppo e gestione presentato in sede di offerta di gara, assumendosi ogni alea economica e finanziaria;
 - j) a corrispondere il canone di concessione eventualmente offerto in sede di gara, compresi gli adeguamenti annuali, secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
 - k) a tenere indenne l'ente concedente per danni di qualunque natura arrecati alle persone, agli immobili e alle cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere realizzate o in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche previste nel piano di gestione.
2. La remunerazione dell'investimento del privato concessionario, fatta eccezione per la sola manutenzione del verde esistente [punto B) delle linee di indirizzo in premessa] deriverà unicamente dai ricavi di gestione del concessionario provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato. Resta a carico del concessionario il rischio operativo definito dall'art.3, comma 1,

lettera zz) del nuovo codice dei contratti². L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff)³, del nuovo codice costituisce dunque il presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara sulla proposta dichiarata di pubblico interesse, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà essere riconosciuto anche mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non potrà essere superiore al 30% (trenta per cento) del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione, al termine della procedura prevista dall'art.183, comma 15, del nuovo codice dei contratti, avrà luogo solo dopo l'approvazione del progetto e la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione sarà risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non dovesse essere perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, il piano economico finanziario dovrà essere definito in modo da assicurare un adeguato livello di bancabilità, intendendosi per tale la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. L'amministrazione si riserva nel bando di indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte. L'amministrazione, inoltre, si riserva di prevedere nel bando che l'offerta debba essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

² **Art.3, comma 1, lettera zz), D.Lgs. n.50/2016: «rischio operativo»,** il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

³ **Articolo 3, comma 1, lettera fff), D.Lgs. n.50/2016: «equilibrio economico e finanziario»,** la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento

4. La durata della concessione dovrà essere indicata dal promotore in misura non superiore al periodo di tempo necessario al recupero dell'investimento da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme alla remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti da prendere in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione (art.168 combinato con l'art.179 del nuovo codice dei contratti).

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare la proposta di cui all'art.183, comma 15, del codice, i soggetti in possesso dei requisiti del concessionario (art.95 e 96, D.P.R. 207/2010⁴), anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del codice⁵.

4 Art. 95 D.P.R. 207/2010 - Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Art.96 D.P.R. 207/2010 – Requisiti del proponente

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 183, comma 15, del codice i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95.

⁵ **Art.80 (motivi di esclusione) del codice.**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,

Ai fini dell'affidamento della concessione, il promotore e gli altri partecipanti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del codice, nonché quelli minimali di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all'art.95 (*requisiti del concessionario*) del D.P.R. 207/2010 al momento dell'indizione della procedura di gara.

Per la parte "**lavori**" dovrà essere attestato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.83 del nuovo codice dei contratti.

Per la parte "**progettazione**", ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera d) del codice, le relative prestazioni devono essere espletate dai soggetti di cui all'art.46 del codice, inseriti o meno nell'organizzazione del concessionario, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. I requisiti minimali richiesti sono quelli indicati nell'art.92, comma 6, del D.P.R. n.207/2010⁶.

3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, in plico chiuso e firmato su tutti lembi di chiusura, entro il **07 novembre 2016** da recapitare, anche a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Termoli, via Sannitica n.5 CAP 86039 Termoli (CB).

Sul plico dovranno indicarsi: il nominativo del proponente, il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata e la dicitura:

"Finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione del percorso della rete dei parchi comunali".

Il plico dovrà contenere:

può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

⁶ **Art.92, comma 6, D.P.R. 207/2010**

6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

1. **Istanza di manifestazione di interesse**, debitamente sottoscritta, indicante il nominativo del proponente, il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, con autorizzazione al suo utilizzo per le comunicazioni inerenti la presente procedura (all'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore);
2. **Dichiarazione di responsabilità** (autodichiarazione), resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 nel testo vigente, attestante il possesso dei requisiti richiesti (commi 8 e 17 del nuovo codice);
3. **Proposta tecnica**, composta da:
 - a. **Progetto di fattibilità (art.23, commi 1, 5 e 6 del nuovo codice)** comprensivo delle opere e degli interventi a farsi e dei servizi che vi sono connessi. Il progetto preliminare deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del regolamento di esecuzione e dovrà essere coerente con gli obiettivi indicati al *capo A*) delle linee di indirizzo; esso conterrà tutti i possibili elementi di valutazione della proposta, e in modo particolare: il piano delle opere e degli interventi di riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione delle aree previsti; la conduzione, lo sviluppo e la gestione delle attività economiche e dei servizi che il concorrente intende svolgere coerentemente con gli usi consentiti e con i vincoli insistenti (*il piano dovrà indicare, in particolare, la tipologia di attività che si intendono organizzare, sviluppare, implementare ed esercitare, le caratteristiche e le modalità di svolgimento, i servizi aperti al pubblico, i risultati attesi per quanto concerne particolarmente le ricadute degli investimenti sul piano occupazionale e sullo sviluppo locale*); gli accertamenti e le verifiche tecniche preliminari eseguite sui luoghi e sulle aree contermini; le indagini geologiche e geognostiche eseguite; le verifiche condotte per la preventiva valutazione dell'interesse archeologico (**art.25 del codice**). Lo studio di fattibilità deve, inoltre, contenere elaborati cartografici in scala adeguata indicativi delle aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indicare le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato delle infrastrutture, nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. Lo studio deve dimostrare l'avvenuto svolgimento delle verifiche di fattibilità tecnica, giuridica, urbanistica, edilizia, finanziaria della proposta; le correlazioni con i vincoli di zona e con il contesto urbano identificato; l'analisi della domanda da soddisfare; l'accertamento e l'analisi dei costi di investimento e di quelli correnti di esercizio e di manutenzione; il costo sommario degli interventi complessivi; il cronoprogramma delle attività; il piano di manutenzione e il cronoprogramma degli interventi previsti per la conservazione e la buona tenuta dei beni e delle strutture, delle attrezzature e degli impianti riferiti alla durata della concessione;
4. **Piano di gestione del verde pubblico esistente per lo svolgimento dei servizi complementari**. Il piano deve fare riferimento alle aree individuate nell'elaborato "**Consistenza aree a verde pubblico**", al "**Capitolato tecnico**" e al "**Piano delle attività di gestione e manutenzione**" allegati al presente atto, suscettibili con la proposta tecnica di gara solo di varianti migliorative. Il

proponente è tenuto a riportare, singolarmente o per gruppi omogeni, le aree interessate alla manutenzione in schede di sintesi (topografiche, fotografiche, descrittive, crono-programmatiche, distinte per quantità e qualità quanto a lavorazioni, cicli climatici stagionali, o altro), senza escludere la possibilità che la consistenza delle aree e la qualità e quantità dei servizi potranno essere implementate, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio pubblico, a esclusivo giudizio tecnico e discrezionale del proponente, secondo la sua libera espressione progettuale. I servizi complementari di manutenzione del verde dovranno essere previsti tenendo conto delle disposizioni del capitolato tecnico allegato e delle tecniche più avanzate ed idonee, da specificarsi nel piano di gestione dell'offerta tecnica, nella parte da dedicare alla descrizione delle lavorazioni, per migliorare e mantenere le aree verdi e le alberature stradali sempre in perfetto stato di sicurezza, efficienza, funzionalità e decoro. Il servizio di manutenzione del verde potrà subire in costanza di contratto variazioni di consistenza per sopravvenute esigenze dell'amministrazione pubblica. Gli atti variativi saranno regolamentati su base negoziale successiva, ma senza obbligo di riconoscimento di privativa nei confronti del soggetto concessionario, riservandosi comunque il Comune di agire sempre alle migliori condizioni di mercato, in funzione delle esigenze dello sviluppo del tessuto urbano e della sua armatura urbana comportanti eventuali nuovi allestimenti di arredo. La proposta tecnica di gara dovrà, pertanto, tenere conto di questa particolarità e conformarvi il piano di gestione del verde, elaborando per le eventuali successive negoziazioni listini di prezzo vincolati per l'aggiudicatario, da scontare, per singole quantità o categorie prestazionali, ovvero prevedere il ricorso ad altre possibili forme di adeguamento dei contenuti delle attività di servizio e del relativo costo alle mutate esigenze comunali.

5. Capitolato tecnico prestazionale per l'esecuzione delle opere e degli allestimenti del Piano della Rete dei Parchi comunali e relativo piano di manutenzione.

6. Bozza di convenzione. Nella convenzione dovranno essere regolamentati tutti gli aspetti relativi alla gestione delle opere esistenti e di quelle realizzate ex novo anche con riferimento ai servizi connessi; la qualità dei servizi; la regolamentazione nel tempo dei rapporti tra concedente e concessionario; la retrocessione dei beni, delle strutture e degli impianti alla scadenza della convenzione; la loro esatta individuazione con riferimento alle specificità delle tipologie realizzate e dei vincoli di destinazione nel tempo.

7. Piano economico-finanziario asseverato dai soggetti indicati dall'art.183, comma 9, del nuovo codice con l'indicazione delle tariffe per la vendita dei servizi sul mercato e dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta progettuale, compresi i diritti sulle opere dell'ingegno ex art.2758 c.c. che non potranno superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente consisterà nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi positivi di cassa e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

8. Garanzia provvisoria di cui all'art.93 del codice, pari al 2% del valore dell'investimento, da prestarsi sotto forma di cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di

pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. ***L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.***

9. Dichiarazione di impegno a costituire, in caso di indizione di gara, una cauzione pari al 2,5% (due e cinquanta per cento) del valore dell'investimento a garanzia del rimborso delle spese di progettazione, ai sensi dell'art.183, comma 9, terzo periodo, del nuovo codice.

In caso di raggruppamento non costituiti l'istanza sub 1), la dichiarazione sub 2) e la proposta sub 3) devono essere sottoscritte da tutti i partecipanti al raggruppamento;

La proposta resterà valida per 180 giorni dal termine di presentazione e l'amministrazione procederà alla valutazione della sua fattibilità, anche in caso di unica offerta valida, entro il termine perentorio di tre mesi.

La presentazione della proposta comunque non costituirà vincoli a carico dell'amministrazione comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art.1337 del Codice Civile.

L'amministrazione comunale resterà libera di non realizzare le opere ovvero di realizzarle in maniera diversa, senza cioè ricorrere alla finanza di progetto, di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione della concessione, ovvero di rinunciarvi senza che i privati promotori possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione al presente avviso esplorativo.

L'amministrazione, inoltre, per ragioni di pubblico interesse potrà chiedere chiarimenti, modifiche, integrazioni e adeguamenti della proposta scelta, che sarà posta a base della successiva gara per l'affidamento della concessione, onde poterla adottare ed inserirla nella programmazione triennale.

10. Procedura comparativa

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il **10 novembre 2016 alle ore 11,00**, presso la sede del Comune in Via Sannitica, n.5 Termoli, per la verifica documentale; la seduta proseguirà in forma riservata per la valutazione delle proposte.

L'amministrazione, mediante la commissione di aggiudicazione di cui all'art. 77 del codice, procederà alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previo esame comparativo in caso di pluralità di proposte.

La valutazione riguarderà la fattibilità delle proposte sia per gli aspetti strettamente giuridici che per funzionalità, fruibilità dei servizi, rendimento, costi di gestione, valore economico e finanziario del piano di investimento e contenuto della bozza di convenzione; sarà anche valutata l'assenza di vincoli e condizioni ostative all'esecuzione delle proposte.

In altra seduta pubblica, che sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti, sarà proclamato l'esito delle valutazioni.

L'amministrazione si riserva di dichiarare la proposta prescelta di pubblico interesse e la stessa sarà a base della successiva gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art.183, comma 19, del nuovo codice, attribuendo al suo proponente il diritto di prelazione.

11. Elementi di valutazione delle proposte e modalità di assegnazione dei punteggi.

L'amministrazione procederà alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice, avvalendosi della commissione di cui all'art.77.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei seguenti elementi in ordine decrescente di importanza:

- | | |
|---|---------------------|
| A. Elementi qualitativi (offerta tecnica): | fino a punti 70/100 |
| B. Elementi quantitativi (offerta economica): | fino a punti 30/100 |

Gli elementi qualitativi e quantitativi sono specificati come appresso:

A. ELEMENTO DI NATURA QUALITATIVA.

1. Progetto di fattibilità: pregio tecnico, caratteristiche prestazionali e funzionali, compatibilità ambientale, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, come ponderati in tabella: **max punti 30.**

2. Piano di gestione del percorso della rete dei parchi comunali: saranno valutate soluzioni che assicurino il massimo utilizzo giornaliero degli impianti e delle strutture; adeguati sistemi di sicurezza, monitoraggio e telecontrollo degli impianti e degli spazi attrezzati; il sistema di manutenzione programmata degli impianti e attrezzature; la gestione e l'organizzazione dei servizi; gli interventi di riqualificazione degli spazi e di rigenerazione e rivitalizzazione del verde, come ponderati in tabella **max punti 20.**

3. Piano di manutenzione del verde cittadino: organizzazione dei servizi complementari di manutenzione del verde, tenendo conto delle tecniche più avanzate ed idonee; lavorazioni in grado di migliorare e mantenere le aree verdi e le alberature stradali in perfetto stato di

sicurezza, funzionalità e decoro; proposte significative di estensione, ampliamento, implementazione delle dotazioni esistenti, come ponderati in tabella **max punti 20**

(N.B: il servizio potrà subire in costanza di contratto variazioni per sopravvenute esigenze dell'amministrazione; i relativi atti variativi saranno regolamentati su base negoziale successiva, ma senza obbligo di riconoscimento di privativa nei confronti del concessionario, riservandosi comunque il Comune di agire sempre alle migliori condizioni di mercato, in funzione delle esigenze dello sviluppo urbano comportanti eventuali nuovi allestimenti di arredo urbano. Il piano di gestione dovrà pertanto tenere conto di questa particolarità, ipotizzando eventualmente per le successive negoziazioni il riferimento, obbligatorio per il solo concessionario, a listini di prezzo vincolati, da scontare, per singole quantità o categorie prestazionali, ovvero ad altre possibili forme di adeguamento dei contenuti delle attività di servizio e del relativo costo alle mutate esigenze comunali).

B. ELEMENTO DI NATURA QUANTITATIVA.

1. Tempo complessivo delle progettazioni di dettaglio e ultimazione dei lavori (sarà valutato il tempo di realizzazione degli interventi sugli impianti esistenti e su quelli di nuova realizzazione): **max punti 10** con la formula:

$$V_i = (T_i / T_{max}) * P_{max}$$

dove:

V_i = punteggio attribuito alla proposta i-esima

T_i = tempo complessivo proposto

T_{max} = tempo massimo tra quelli proposti

P_{max} = punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame

2. Piano economico finanziario e prezzo per la manutenzione del verde.

Saranno valutati:

- il valore globale dell'investimento proposto: **max punti 15**
- il valore del canone eventualmente offerto a favore del Comune: **max punti 2**
- il valore del ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, in ragione di anno, per la manutenzione del verde cittadino: max punti: **max punti 3**

con la formula:

$$P = P_M * (O_i / O_m)$$

dove

P = punteggio che sarà attribuito al concorrente

P_M = punteggio massimo attribuibile

O_i = valore offerto del concorrente

O_m = valore massimo offerto

La commissione valuterà ogni proposta e, con riferimento ad ogni singolo elemento e sub-elemento di natura qualitativa, assegnerà un coefficiente corrispondente alla media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee riportate nell'allegato "G" al D.P.R. n.207/2010.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra zero e uno, attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun

commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Con riferimento ai sub-elementi di natura quantitativa la commissione attribuirà il punteggio risultante dall'applicazione della *corrispondente formula*.

L'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà considerata quella economicamente più vantaggiosa.

ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA "PERCORSO DEI PARCHI COMUNALI" PUNTI 70/100 COSÌ RIPARTITI	
1. Progetto di fattibilità: pregio tecnico, caratteristiche prestazionali e funzionali, compatibilità ambientale, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti. Punti 30 di cui:	
1.1. Completezza e leggibilità degli elaborati	Punti 5
1.2. Soluzioni tecnologiche avanzate per caratteristiche prestazionali e funzionali	Punti 5
1.3. Qualità dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere in progetto	Punti 5
1.4. Impiego di materiali ecocompatibili	Punti 5
1.5. Sistema di collegamento dei parchi comunali in rete con particolare riferimento ai sistemi di mobilità leggera	Punti 5
1.6. Accessibilità ai servizi con particolare riferimento alle disabilità – Possibilità di accesso ai servizi diversificato per categorie di utenti per il massimo utilizzo degli impianti.	Punti 5
2. Piano di gestione del "Percorso in rete dei Parchi comunali" <i>(saranno valutate soluzioni che assicurino il massimo utilizzo giornaliero degli impianti e delle strutture; adeguati sistemi di sicurezza, monitoraggio e telecontrollo degli impianti e degli spazi attrezzati; il sistema di manutenzione programmata degli impianti e attrezzature; la gestione e l'organizzazione dei servizi; gli interventi di riqualificazione degli spazi e di rigenerazione e rivitalizzazione del verde).</i> Punti 20 di cui:	
2.1. Identificazione tipologica dei sistemi di sicurezza, monitoraggio e telecontrollo degli interventi e relative modalità operative	Punti 5
2.2. Interventi di manutenzione programmata: identificazione, modalità operative e periodicità	Punti 5
2.3. Servizi accessori per la mobilità leggera: tipologie, diversificazione anche per stagionalità, rete di diffusione. Copertura oraria di gestione dei servizi anche diversificata per cicli stagionali	Punti 5

2.4. Piano tariffario per la vendita dei servizi sul mercato.	Punti 5
3. Piano di manutenzione del verde cittadino* (<i>organizzazione dei servizi di manutenzione del verde, tenendo conto delle tecniche più avanzate ed idonee; lavorazioni in grado di migliorare e mantenere le aree verdi e le alberature stradali in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro; proposte significative di estensione, ampliamento, implementazione delle dotazioni esistenti</i>). Punti 20 di cui:	
3.1. Organizzazione dei servizi con tecniche avanzate di manutenzione	Punti 5
3.2. Periodicità e completezza degli interventi di manutenzione in grado di migliorare e mantenere le aree verdi e le alberature stradali in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro	Punti 10
3.3. Proposte significative di estensione, ampliamento, implementazione delle dotazioni esistenti ovvero di adattamento a sopravvenute esigenze dell'amministrazione comunale	Punti 5
* (N.B: il servizio potrà subire in costanza di contratto variazioni per sopravvenute esigenze dell'amministrazione; i relativi atti variativi saranno regolamentati su base negoziale successiva, ma senza obbligo di riconoscimento di privativa nei confronti del concessionario, riservandosi comunque il Comune di agire sempre alle migliori condizioni di mercato, in funzione delle esigenze dello sviluppo urbano comportanti eventuali nuovi allestimenti di arredo urbano. Il piano di gestione dovrà pertanto tenere conto di questa particolarità, ipotizzando eventualmente per le successive negoziazioni il riferimento, obbligatorio per il solo concessionario, a listini di prezzo vincolati, da scontare, per singole quantità o categorie prestazionali, ovvero ad altre possibili forme di adeguamento dei contenuti delle attività di servizio e del relativo costo alle mutate esigenze comunali).	
ELEMENTI QUANTITATIVI - OFFERTA ECONOMICA – TEMPO PUNTI 30 di cui	
1. Valore globale dell'investimento proposto	Punti 15
2. Valore del canone eventualmente proposto a favore del Comune	Punti 2
3. Valore del ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, in ragione di anno, dovuto per la manutenzione del verde cittadino	Punti 3
4. Tempo complessivo delle progettazioni di dettaglio e ultimazione dei lavori	Punti 10

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Per la parte non coperta dal prezzo pagato dal Comune per i servizi di manutenzione del verde cittadino esistente, tutte le opere progettate, realizzate, gestite e mantenute sono a totale carico e spese del concessionario, al quale spetta lo sfruttamento economico degli impianti e delle strutture realizzate, per la durata indicata nell'offerta di gara.

Non è previsto alcun apporto di capitale o altra fonte di finanziamento da parte del Comune di Termoli, che si riserva di poter trasferire al concessionario eventuali contributi di scopo in conto

capitale che dovessero essergli successivamente corrisposti, a condizione che il concessionario stesso migliori la qualità e le forme di utilizzo ad accesso agevolato dei servizi con adeguamento al ribasso dei relativi coefficienti tariffari.

L'amministrazione potrà chiedere adeguamenti, modifiche ed integrazioni di pubblico interesse alla proposta prescelta al fine della sua definitiva adozione e del successivo inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche di interesse comunale.

La proposta che avrà ottenuto a seguito della procedura comparativa il punteggio più alto sarà posta a base della successiva gara, che sarà bandita per l'affidamento della concessione ed alla quale sarà invitato il promotore scelto; a questi, ai sensi dell'art.183, comma 15, del nuovo codice sarà riconosciuto il diritto di prelazione da esercitarsi nella successiva gara per l'affidamento della concessione.

Il diritto di prelazione garantirà al promotore la possibilità di adeguare la propria proposta a quella che l'amministrazione giudicherà nella gara successiva economicamente più vantaggiosa, risultando, quindi, esso stesso affidatario della concessione.

La sola adozione delle proposta giudicata dall'amministrazione comunale di pubblico interesse non determina alcun diritto del proponente per le prestazioni compiute o alla gestione del servizio.


ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'acquisizione dei dati tecnici necessari alla formulazione delle proposte, nonché per sopralluoghi e contatti è possibile contattare:

- Ing. Gianfranco BOVE , ufficio tecnico,recapito 0875/712237;
- Arch. Tullio MANCINI, ufficio ambiente, recapito 0875/712522;
- Dr. Vito TENORE, Responsabile del procedimento,Ufficio Segreteria Generale, recapito 0875/7121.

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha il fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti partecipanti alla gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Vito TENORE



ALLEGATI:

1. planimetria d'insieme dei parchi comunali;
2. consistenza aree a verde esistenti;
3. capitolato tecnico per la gestione e la manutenzione del verde esistente;
4. Piano delle attività di gestione e manutenzione del verde pubblico.